



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

ORDINANZA N. 03/2022

Il Capo del Circondario Marittimo e del Compartimento Marittimo di Gela :

VISTO: il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi dell'art.17, comma 6 ter, della L.183/89, dell'art.1 comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L.267/98, e dell'art.1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L.365/2000, che ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano;

VISTA: ; la relazione generale del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana anno 2004 (consultabile all'indirizzo web <https://www.sitr.regione.sicilia.it>) punto 8. Unità Fisiografica di Punta Braccetto- Licata;

VISTA: la Circolare prot. N.16281 in data 04 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 9- Demanio Marittimo, con la quale sono state ribadite le competenze rispettive dell'Autorità Marittima e delle Amministrazioni comunali relativamente alla eventuale presenza di pericoli sul pubblico demanio marittimo;

VISTA: l'Ordinanza n. 18 del 31.08.1982 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela, relativamente alle interdizioni delle zone di spiaggia in località Falconara del Comune di Butera causa presenza costoni franosi;

VISTA: l' Ordinanza n. 10 del 07.06.1993 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela; relativamente alle interdizioni dello specchio acqueo e area demaniale marittima in cui ricade lo scoglio denominato "Due Rocche" in località Punta Canticaglione del Comune di Butera di spiaggia in località Falconara del comune di Butera, causa caduti di alcuni massi;

VISTO: l'Ordinanza n. 19 del 30.10.2006 della Capitaneria di porto di Gela, relativamente alle interdizioni dell'area demaniale marittima in cui ricade lo scoglio di Manfria in località Manfria del Comune di Gela, causa presenza costoni franosi

VISTO: il "Protocollo d'intesa stipulato ai fini della tutela e conservazione dei beni sommersi d'interesse storico archeologico e di reciproca collaborazione " del 20 luglio 2007 tra l'Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali ed E.P.-Area soprintendenza del mare ed il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ;

RITENUTO: necessario predisporre misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, in considerazione del rilevante rischio di crolli e smottamenti;

VISTA: la relazione di servizio, redatta in data 31 marzo 2022, seguito di specifico sopralluogo, dalla dipendente unità navale M/V CP 722, nella quale vengono evidenziate situazioni di potenziale pericolo di costoni rocciosi ricadenti nei territori del Comune di Gela e del Comune di Butera

VISTI: gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima)

O R D I N A

Articolo 1

(divieti e limitazioni)

Per i sottoelencati tratti di costa, rientranti nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela, valgono i seguenti limiti, sia relativamente all'accesso per la zona demaniale marittima, che in relazione alla navigazione negli specchi acquei prospicienti con qualsiasi tipologia di unità navale:

- 1) Tratto di costa compreso tra i punti di coordinate **37°06'23,04"N-014°02'12"E e 37°06'22,32"N- 014°02'9,6"E** e più precisamente corrispondente all'area in cui ricade lo scoglio denominato "Due Rocche" del Comune di Butera, in località Canticaglione, divieto di accesso per tutta l'estensione della spiaggia, nonché di navigazione con ogni tipologia di unità navale nel prospiciente specchio acqueo per una estensione di 200m;
- 2) Tratto di costa compreso tra i punti di coordinate **37°06'32,7"N-014°03'11,5"E 37°06'28,44"N-014°03'9,7"E** e più precisamente corrispondente all'area in cui insiste il Castello di Falconara del comune del comune di Butera, divieto di accesso per tutta l'estensione della spiaggia, nonché di navigazione con ogni tipologia di unità navale nel prospiciente specchio acqueo per una estensione di 200m;
- 3) Tratto di costa compreso tra i punti di coordinate **37°04'35"N-014°03'16"E e 37°06'37"N- 014°04'33"E** in località Faino-Poggio Lungo-Desusino, divieto di accesso per tutta l'estensione della spiaggia ove insistono costoni franosi, nonché di navigazione con ogni tipologia di unità navale nel prospiciente specchio acqueo per una estensione di 200m;
- 4) Tratto di costa compreso tra i punti di coordinate **(37°05'53,6"N-014°07'58,8"E 37°05'54,2"N-014°07'54,84"E)e(37°05'55"N-014°08'27"E e 37°05'55"N014°08'16"E)** in località Manfria del Comune di Gela, divieto di accesso per tutta l'estensione della spiaggia ove insistono costoni franosi, nonché di navigazione con ogni tipologia di unità navale nel prospiciente specchio acqueo per una estensione di 200m
- 5) Tratto di costa compreso tra i punti di coordinate **37° 05'51,711"N-014°08'37,68"E 37°05'49,56"N-014°08'34,8"E** in località Manfria del Comune di Gela e più precisamente presso lo scoglio di Manfria, divieto di accesso per tutta l'estensione della

spiaggia ove insistono costoni franosi, nonché di navigazione con ogni tipologia di unità navale nel prospiciente specchio acqueo per una estensione di 200m;

- 6) Tratto di costa compreso tra i punti di coordinate **37°05'14"N- 014°10'48"E e 37° 04' 29" N- 014°11'58"** in località Femmina Morta – Montelungo del Comune di Gela, divieto di accesso per tutta l'estensione della spiaggia ove insistono costoni franosi, nonché di navigazione con ogni tipologia di unità navale nel prospiciente specchio acqueo per una estensione di 200m;
- 7) Tratto di mare in località Montelungo del Comune di Gela, compreso nella circonferenza avente centro nel punto di coordinate **37°05'03"N-014°11'09"E e raggio 100m** per la presenza del relitto della M/N Irini;
- 8) A metà circa la lunghezza del molo di ponente, lato esterno, del porto Rifugio di Gela, in relazione alla presenza del relitto della M/N New Rose, per un raggio di 200metri dal punto di coordinate **37°04'00"N-014°13'36"E**;
- 9) Per tratti di costa compresi nell'ambito territoriale del Circondario Marittimo di Gela, individuati nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) e successivi aggiornamenti, classificati a rischio idrogeologico, vigono le limitazioni ed i divieti di cui al citato piano, nonché l'accesso a qualsivoglia titolo e, nell'antistante specchio acqueo il divieto di balneazione, navigazione ed ancoraggio e l'esercizio di ogni attività marittima, professionale e sportiva, entro la fascia di 200 metri dalla costa, salvo che sia diversamente stabilito dall'Ordinanza che disciplina le " Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Gela" .

Articolo 2

(Adempimenti per le Civiche Amministrazioni e gli ulteriori Enti interessati)

- 1) Le Amministrazioni dei Comuni rivieraschi interessati avranno cura di posizionare sul sito idonea cartellonistica monitoria e sistemi di interdizione relativi ai divieti di cui all'articolo 1.
- 2) Le summenzionate Amministrazioni/Enti avranno altresì cura di monitorare puntualmente e periodicamente le cale e le aree demaniali marittime frequentate dagli avventori della costa, riportando urgentemente alla Capitaneria di porto di Gela ed all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente eventuali ulteriori situazioni di pericolosità o di eventuale aggravamento delle situazioni di rischio e pericolosità sugli ulteriori tratti di costa cui è pure fatta menzione sul predetto PAI.
- 3) Nei casi in cui si renda necessario praticare eventuali interventi urgenti diretti all'eliminazione di pericoli, dovrà essere formulata tempestiva e preventiva comunicazione all'Autorità Marittima per le azioni di competenza, prendendo altresì contatti diretti con il Servizio geologico o geofisico regionale per le eventuali azioni urgenti dirette all'eliminazione del pericolo insorto.

- 4) Analoga comunicazione dovrà essere data nei casi in cui la realizzazione di opere di contenimento/consolidamento renda, se comprovata, non più indispensabile taluno dei divieti di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

- 1) I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché da ulteriori sanzioni previste da vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in relazione alla fattispecie prefiguratesi ,
- 2) Le ordinanze citate in premessa sono abrogate dal presente atto;
- 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, di cui si dispone l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Gela e la pubblicazione sul sito web: www.gela.guardiacostiera.it
- 4) Copia della presente Ordinanza è inviata inoltre alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio anche per l'affissione al relativo Albo.
- 5) La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data di emissione, e abroga ogni altra disposizione con essa incompatibile, fatti salvi i provvedimenti emessi dalle altre competenti Autorità Comunali e Regionali.

Gela, 26.04.2022

F. to

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe Donato

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.

S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO

